RA 50

SVOLGIMENTO PRESSO AOUP DI FORMAZIONE SPECIALISTICA FUORI RETE FORMATIVA DA PARTE DI MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI PRESSO ALTRI ATENEI

APPROVATO CON SPECIFICA DELIBERAZIONE AZIENDALE*

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO	Dr.ssa S. Donati	PO Convenzioni di Tirocinio UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI	11/10/2023	
VERIFICATO	Dott. R.D.Damone	Direttore Organizzazione Servizi Ospedalieri	12/10/2023	
	Dr.ssa G.Pellegrini	Direttore Dipartimento Amministrativo	12/10/2023	
	Dr. Alberto Porcaro	Direttore Servizi Tecnico Amministrativi DAI	16/10/2023	
APPROVATO	Dr.ssa G.Valori	Direttore Amministrativo	19/10/2023	
	Dr.ssa S.Briani	Direttore Generale	19/10/2023	
EMESSO	Dott. S. Giuliani	Direttore UO Accreditamento e Qualità	VEDI DATA DELIBERA	

* DELIBERA AZIENDALE N 974 DEL 25/10/2023

La presente procedura è stata redatta a cura di:

- Dott. Silvia Donati, PO Convenzioni di Tirocinio UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI

Con la collaborazione della Dott.ssa Cristina Uncini Manganelli, dirigente medico UO Accreditamento e Qualità

Revisione editoriale a cura di:

- Dott. Jacopo Fernandez, direttore dipartimento economico finanziario
- Dott. Giovanni Guglielmi, direttore UO Medicina preventiva del lavoro
- Dott. Antonio Traino, direttore UO Fisica sanitaria SSN
- Dott. Giovanni Ceccanti, responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

La UO Internal Audit, in ottemperanza alla PA 01: 'Gestione documentazione qualità', ha provveduto ad effettuare la valutazione del documento in merito alla coerenza dello stesso:

- con il *Catalogo dei Processi Aziendali*
- con l'impianto generale del sistema aziendale dei controlli

La UO Accreditamento e Qualità, in ottemperanza alla PA 01: 'Gestione documentazione qualità', ha provveduto ad effettuare:

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- l'attivazione ed il coordinamento della 'revisione editoriale'
- la convalida e l'attribuzione della codifica
- la raccolta delle firme per l'approvazione
- l'emissione e diffusione, con definizione lista di distribuzione
- l'archiviazione e la conservazione.

INDICE

ART.1 PREMESSA 4
ART.2 SCOPO ED OBIETTIVI 4
ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE 5
ART.4 RESPONSABILITÀ 5
ART.5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE 5
ART.6 RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO TRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E AOUP 7
ART.7 VALUTAZIONE DELLA MANCATA SATURAZIONE DEL POTENZIALE FORMATIVO DELLA STRUTTURA AOUP 8
ART.8 ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA 8
ART.9 STIPULA DELLA CONVENZIONE 9
ART.10 STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE 9
ART.11 MEDICI SPECIALIZZANDI STRANIERI 10
ART.12 ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE 10
ART.13 OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE 10
ART.14 OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE 10
ART.15 OBBLIGHI DEL MEDICO SPECIALIZZANDO 11
ART.16 ATTIVITÀ OGGETTO DI TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE 11
ART.17 IL TUTOR 12
ART.18 LIBRETTO – DIARIO E FOGLIO PRESENZE MENSILI 12
ART.19 SERVIZI, STRUTTURE LOGISTICHE E UNIFORMI DI SERVIZIO 12
ART.20 RECESSO E RINNOVO 13
ART.21 CERTIFICAZIONE FINALE 13
ART.22 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ 13
ART.23 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 13

ALLEGATI

MODULI DI REGISTRAZIONE: T	
T01/RA50	All A schema convenzione uso bollo
T02A/RA50	All B modulo per accordo contrattuale per radioprotezione categoria A
T02B/RA50	All B modulo per accordo contrattuale per radioprotezione categoria B
T03/RA50	All C lettera autorizzativa
T04/RA50	All D modulo informativo specializzando
T05/RA50	All E modulo mensile frequenza extra rete
T06/RA50	All F certificato finale

ART.1 PREMESSA

L'AOUP, Azienda Ospedaliera integrata con l'Università di Pisa, istituita con la LRT del 24.02.2005 n°40, è elemento strutturale sia del Servizio Sanitario Regionale (SSR), sia del sistema universitario di cui condivide le finalità didattiche e di ricerca; in quanto tale è sede di svolgimento del tirocinio di specializzazione per i medici specializzandi delle scuole dell'Ateneo pisano, a seguito della stipula di specifiche convenzioni tra i due enti.
Le singole scuole di specializzazione operano all'interno di una **rete di formativa**, cioè utilizzando molteplici strutture che la compongono ai fini della formazione degli specializzandi: le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari.
La rete formativa di una scuola di specializzazione viene individuata, nonché verificata, ad inizio di ciascun anno accademico dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di poter soddisfare la totalità delle esigenze didattiche e assistenziali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola definiti dal Ministero competente.
In particolare il Consiglio della Scuola, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso le strutture di sede, individua la tipologia di attività e l'entità delle prestazioni assistenziali che, per ciascun anno di corso, non possono essere assicurate presso le Aziende di riferimento. Tali attività dovranno quindi essere assicurate mediante la frequenza presso ulteriori strutture pubbliche presenti sul territorio e ritenute idonee, anche in ottemperanza al disposto di cui al D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e di requisiti minimi delle scuole di specializzazione", da inserire nella rete formativa.
Ciononostante, al fine di perfezionare la formazione del singolo medico specializzando, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture **extra rete formativa**, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi da parte dello studente. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale.
Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, e quindi già frequentata da parte dei medici specializzandi iscritti ad esso, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga al regolare percorso formativo del medico dentro la rete formativa.
Inoltre sarà necessario accertare che, con l'ingresso dello specializzando da fuori rete, venga comunque mantenuta la qualità assistenziale e formativa della rete per tutti gli specializzandi che già la frequentano, attraverso la verifica sulla mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (cioè il permanere del rispetto dei requisiti standard prescritti per l'accreditamento della scuola stessa in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura).
Al fine di consentire la frequenza dello specializzando proveniente da fuori rete devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme.

ART.2 SCOPO ED OBIETTIVI

Scopo del presente documento è definire le regole, le procedure ed i responsabili dell'accesso dei medici specializzandi iscritti a scuole di specializzazione di un ateneo diverso da quello pisano, a specifiche strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (nel seguito AOUP) ai fini dello svolgimento da parte degli stessi dell'attività formativa professionalizzante, per un periodo non superiore a 18 mesi, da loro dovuta al fine del completamento della esperienza professionale nel settore specifico e con la finalità di acquisire ulteriori e peculiari competenze, presenti nelle strutture AOUP, al di fuori della rete formativa di appartenenza dell'Università.

ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle richieste provenienti dagli Atenei, italiani o stranieri, quali soggetti proponenti la stipula di una convenzione atta a regolamentare lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante presso l'AOUP, individuato come ente ospitante, da parte di medici in formazione specialistica, intesa come attività curriculare al corso di specializzazione che si svolge presso tali atenei, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In particolare l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al Decreto Interministeriale Min. Istruzione Università e Ricerca / Min. Salute (D.I). 13 giugno 2017 n. 402, consente alle Scuole di specializzazione di avvalersi di ulteriori strutture extra rete formativa, pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza dello specializzando, al fine di perfezionare la formazione dello stesso, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi, prevedendo espressamente a tale scopo, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di formazione fuori rete formativa.

ART.4 RESPONSABILITÀ

Le responsabilità delle singole attività verranno indicate di volta in volta nelle varie fasi.

ART.5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

AOUP	Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
UO FS	Unità Operativa Fisica Sanitaria
UO MPdL	Unità Operativa Medicina preventiva del lavoro
UO PGRU	Unità operativa politiche e gestione risorse umane
UO PPR	Unità Operativa Prevenzione e Protezione dai Rischi

Corso di specializzazione: corso di studio universitario post-lauream, di terzo livello, per il conseguimento di un titolo accademico di specializzazione in un settore o una disciplina specifica.
Rete formativa: l'insieme di tutte le strutture coinvolte nella formazione offerta da una scuola di specializzazione per assicurare risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti (le strutture di sede, le strutture collegate e le strutture complementari). La rete formativa viene individuata, nonché verificata, ad inizio di ciascun anno dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di poter soddisfare la totalità delle esigenze didattiche e assistenziali indispensabili al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola.
In particolare il Consiglio della Scuola, sulla base degli spazi e delle risorse disponibili presso le strutture di sede, individua la tipologia di attività e l'entità delle prestazioni assistenziali che, per ciascun anno di corso, non possono essere assicurate presso le Aziende di riferimento. Tali attività dovranno quindi essere assicurate mediante la frequenza presso ulteriori strutture pubbliche presenti sul territorio e ritenute idonee, anche in ottemperanza al disposto di cui al D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e di requisiti minimi delle scuole di specializzazione", da inserire nella rete formativa.

Tirocinio curriculare: "*tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza tra studio e lavoro*" (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011 n. 24), disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142; dall'art. 10 comma 1 lett. f) del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 599; dalla Legge Regione Toscana 26/07/2002, n. 32 e successive modifiche e integrazioni.

Soggetto ospitante: ente presso il quale si svolge il tirocinio di specializzazione.

Soggetto promotore: università (anche straniera) o un ente di formazione accreditato dalla Regione di riferimento che richiede al soggetto ospitante di convenzionarsi per accogliere propri studenti in tirocinio formativo.

Sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei provvedimenti sanitari adottati dal medico autorizzato, al fine di garantire la protezione sanitaria dei LAVORATORI esposti a fonti radiogene (DLgs. 101/2020 smi).

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici adottati dal medico competente, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei LAVORATORI, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (DLgs 81/2008 smi).

Sorveglianza fisica per radioprotezione : l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'Esperto in radioprotezione al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione (D.Lgs 101/2020 art 112-113 e 115 s.m.i).

Tutor aziendale: medico strutturato, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo di tirocinio, che opera nello stesso contesto in cui è inserito lo studente e svolge un'attività lavorativa coerente con quelle previste nel progetto formativo di tirocinio; che affianca lo studente durante il tirocinio, sia sotto il profilo della teoria che della prassi, al fine di fargli apprendere le pratiche del lavoro garantendo la supervisione continuativa di tutte le attività previste nel progetto formativo. Il TUTOR assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica ed è chiamato a facilitare l'inserimento dello studente all'interno dell'azienda e a seguirne il suo percorso di crescita professionale. Il tutor infine è responsabile sia per la salute e la sicurezza dello studente negli ambienti di lavoro sia per il rispetto delle norme di sicurezza da parte dello stesso, come tale è equiparabile alla figura del PREPOSTO. Il tutor rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'AOUP.

Tutor didattico : Responsabile didattico-organizzativo delle attività di tirocinio nominato dal Soggetto promotore della convenzione tra i propri docenti con le funzioni di verificare la correttezza del Percorso formativo indicato dal Tutor aziendale, monitorare periodicamente la rispondenza dei risultati progressivamente raggiunti dal Tirocinante con gli obiettivi programmati, predisporre con il Tutor aziendale una valutazione finale del Percorso formativo professionale svolto.

ART.6 RICHIESTA DI CONVENZIONAMENTO TRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E AOUP

Ai sensi del D.I. n°402/2017 gli specializzandi possono effettuare un periodo di formazione in strutture non appartenenti alla rete formativa (in seguito indicata come formazione fuori rete formativa) per un periodo massimo di 18 mesi nell'arco della carriera di specializzazione.
La Scuola di specializzazione interessata, a tal fine, invia alla AOUP, tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo pec-aoupisana@legalmail.it) indirizzata al Direttore della UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI, la richiesta di accoglimento dello specializzando (o il relativo nulla osta) e di convenzionamento con AOUP, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data in cui si richiede che inizi l'attività formativa presso l'Azienda (e di almeno quattro mesi se il periodo di frequenza è previsto per la stagione estiva), onde evitare lo slittamento della decorrenza della frequenza rispetto alla richiesta.
La durata minima del tirocinio deve essere di norma di tre mesi.
Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti :

1. la scheda anagrafica del medico specializzando, riportante l'anno di corso cui è iscritto ed il periodo indicativo in cui è richiesto lo svolgimento della formazione in AOUP, corredata dal documento d'identità del medico in corso di validità;
2. la proposta di piano formativo del medico, descrittiva delle attività obbligatorie professionalizzanti che esso dovrà svolgere presso la struttura AOUP individuata come sede del tirocinio, sottoscritto dal tutor didattico e/o dal tutor aziendale;
3. l'attestazione di partecipazione al corso di "formazione generale" in materia di sicurezza sul lavoro di 4 ore (in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e all'accordo Stato Regioni) conseguito presso l'Università di provenienza o presso altri enti formativi a ciò autorizzati che li erogano on-line (se in possesso);
4. l'attestazione di partecipazione al corso di "formazione per rischi specifici", di 12 ore (rischio alto), per il settore ATECO Sanità Q 86, in materia di sicurezza sul lavoro (in ottemperanza al D.Lgs 81/08 e all'accordo Stato Regioni) conseguito presso l'Università di provenienza o presso altri enti formativi a ciò autorizzati (se in possesso);
5. l'attestazione di conoscenza della lingua italiana, in caso di studente straniero, adeguata a comprendere il contenuto dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro, secondo quanto richiesto dall'art.37 c.13 del D.Lgs 81/08 e corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), salvo il caso in cui l'attività effettuata dallo specializzando sia meramente osservazionale: in questo caso il tutor aziendale formalizza una dichiarazione in cui si impegna a svolgere anche le funzioni di interprete e di responsabile personale della formazione e informazione dello stesso sui temi della sicurezza sul lavoro;
6. la documentazione che attesta l'abilitazione all'esercizio della professione medica in Italia, in caso di studente straniero, da acquisire tramite specifica procedura di equipollenza da attivare a cura dello specializzando previamente alla domanda presso il Ministero della Salute, nonché la documentazione attestante l'iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici di una provincia italiana, salvo il caso in cui l'attività effettuata dallo specializzando sia meramente osservazionale.

Nel caso di medico specializzando straniero lo strumento formale da utilizzare per assicurare l'attuazione degli obiettivi della normativa suddetta sarà:

- nel caso di svolgimento di attività meramente osservazionale, una nota autorizzativa a firma del legale rappresentante AOUP alla frequenza dello specializzando, riportante tutte le condizioni di cui agli articoli seguenti che deve essere accettata dai tutor, dal medico specializzando e dall'Ateneo straniero che ne prendono visione e la sottoscrivono;

- nel caso di svolgimento di attività professionalizzante, mediante la stipula della convenzione in duplice versione italiana-inglese.

ART.7 VALUTAZIONE DELLA MANCATA SATURAZIONE DEL POTENZIALE FORMATIVO DELLA STRUTTURA AOUP

Nel caso in cui la struttura AOUP, indicata come sede di svolgimento del tirocinio, sia già inclusa nella rete formativa di una Scuola di specializzazione di un Ateneo (esempio Università di Pisa, di Siena o di Firenze), l'obbligo, imposto dal DI 402/2017, di verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato frequentanti tale struttura viene assolto mediante la richiesta da parte dell'UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI agli uffici amministrativi dei rispettivi atenei di una specifica dichiarazione di nulla osta o il silenzio assenso da parte dell'Università collegata che viene informata della richiesta di fuori rete.
La dichiarazione a firma del Direttore della Scuola di specializzazione e della UO interessata deve riportare la capacità in termini numerici della struttura accreditata dal MUR Ministero Università e Ricerca di accogliere specializzandi (in base ai dati strutturali e assistenziali accreditati) e la contestuale verifica della presenza di medici specializzandi di detto ateneo nel periodo richiesto, in modo da evidenziare la sussistenza o meno di spazi che consentano di accogliere anche la richiesta di frequenza da parte di un medico proveniente da fuori rete formativa.
Nel caso in cui la struttura AOUP indicata come sede di svolgimento del tirocinio non sia già inclusa in una rete formativa, l'UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI richiede comunque al direttore della struttura una dichiarazione inerente il numero di specializzandi eventualmente frequentanti la struttura nel periodo richiesto, in modo da assicurare la presenza di spazi formativi sufficienti per accogliere un ulteriore medico specializzando sia in termini di capienza della struttura ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, sia in termini di presenza di tutor disponibili a seguire il medico specializzando stesso.

Non è ammesso lo svolgimento di frequenza presso strutture di appartenenza di conviventi, parenti o affini dello specializzando fino al 4° grado, né presso soggetti ospitanti con cui gli stessi hanno legami professionali. Non è ammessa la frequenza degli specializzandi che intrattengano con l'AOUP rapporti di lavoro, anche autonomo, in quanto ciò comporta un conflitto d'interesse(art. 12 del regolamento UNIPI per lo svolgimento di tirocini curriculari o non curriculari).

ART.8 ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

Verificata la mancata saturazione del potenziale formativo con le modalità indicate all'art. .7, l'UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI procede all'istruttoria della pratica. In particolare vengono acquisiti:

- la disponibilità della struttura interessata e del/i tutor individuato/i per il periodo indicato,
- la dichiarazione del tutor aziendale circa l'eventuale esposizione dello specializzando a radiazioni ionizzanti durante la frequenza della struttura da lui diretta,
- la dichiarazione del tutor aziendale circa lo svolgimento di attività meramente osservazionale, se del caso;
- dichiarazione, da parte del tutor, di assenza di conflitto di interessi in relazione alla funzione di tutoraggio assegnata;

- l'individuazione da parte della UO Prevenzione e Protezione dai Rischi della formazione in materia di sicurezza sul lavoro dovuta dallo specializzando in rapporto al grado di rischio dedotto dal piano formativo e agli attestati presentati di cui all'art.6 (n° 3 e 4),
- l'individuazione da parte della UO Fisica Sanitaria degli obblighi aziendali previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti, nel caso il medico specializzando debba frequentare zone classificate per i rischi da radiazioni ionizzanti.

Inoltre verranno concordate a cura della UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI:

- l'eventuale iscrizione del medico specializzando ai corsi FAD o in aula organizzati dall'Azienda in materia di sicurezza sul lavoro e/o di radioprotezione, secondo le indicazioni ricevute rispettivamente dalla UO PPR e dall'Esperto in Radioprotezione AOUP, in accordo con la UO Politiche e Gestione Risorse Umane e l'Ufficio Formazione;
- con la UO Medicina Preventiva del Lavoro la data della necessaria visita medica preventiva per la valutazione dell'idoneità alla specifica mansione, tenendo conto della valutazione del rischio già espressa dalla UO PPR e dalla UO MPdL, sulla base del piano formativo del medico specializzando trasmesso alle UUOO stesse. In tale sede il medico specializzando produce direttamente alla UO MPdL un'autodichiarazione e la documentazione sanitaria di recente acquisizione, indicata dalla UO MPdL, al fine anche di evitare la prescrizione e ripetizione di prestazioni già effettuate altrove.

ART.9 STIPULA DELLA CONVENZIONE

La convenzione, elaborata secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (All. A) e il cui schema è formalizzato mediante adozione di atto deliberativo, ha valenza di autorizzazione che consente l'accesso del medico specializzando nelle strutture aziendali indicate nell'atto e per il periodo definito in esso.
L'UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI provvede alla comunicazione di avvenuta stipula e di autorizzazione all'accesso.

ART.10 STIPULA ACCORDO CONTRATTUALE IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE

Nel caso in cui il tutor aziendale dichiari che lo specializzando durante la frequenza in AOUP potrà essere esposto a radiazioni ionizzanti, in attuazione del D.Lgs 101/2020, deve essere stipulato dalle parti un accordo contrattuale, elaborato secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (All. B), da adottare con la stessa delibera di adozione dello schema convenzionale, al fine di regolamentare tutti gli aspetti indicati dalla suddetta normativa. I termini tecnici dello stesso sono concordati tra i rispettivi esperti in radioprotezione (AOUP e Università o Azienda Ospedaliera di riferimento dell'Università).
L'esperto in radioprotezione dell'AOUP vista previamente tale accordo.

ART.11 MEDICI SPECIALIZZANDI STRANIERI

Nel caso in cui la richiesta pervenga da un Ateneo straniero ed il tutor aziendale dichiari lo svolgimento da parte dello specializzando di attività meramente osservazionale, viene proposta ad esso una lettera autorizzativa a firma del legale rappresentante AOUP, elaborata secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento (All C), riportante tutte le condizioni di cui agli articoli seguenti che deve essere accettata dai tutor, dal medico specializzando e dall'Ateneo straniero che ne prendono visione e la sottoscrivono.
Nel caso in cui lo specializzando svolga un'attività professionalizzante, sarà necessario sottoscrivere una convenzione, in duplice versione italiano/inglese e lo specializzando dovrà presentare previamente la documentazione indicata al punto 5 e 6 dell'art.6.

ART.12 ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE

In assenza della convenzione stipulata o della lettera autorizzativa, di cui agli articoli precedenti, o di scadenza del periodo di autorizzazione alla frequenza in essi indicato, al medico specializzando è fatto espressamente divieto di frequentare le strutture dell'AOUP ed ogni eventuale responsabilità e conseguenti danni saranno posti a carico del Responsabile del Servizio o del Direttore di Unità Operativa e del Dirigente cha abbiano consentito dette attività.

ART.13 OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE

Il soggetto ospitante predispone la convenzione e collabora con il soggetto promotore per la stesura del progetto formativo individuale.
Il soggetto promotore si impegna a :

- garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale;
- designare un tutor in qualità di responsabile didattico – organizzativo;
- farsi carico della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dello specializzando, in particolare della formazione generale di durata minima di 4 ore.

ART.14 OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE

- In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011, l'AOUP, in qualità di datore di lavoro, si fa carico della formazione specifica dello specializzando.
  A tal fine la UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI contatta l'Ufficio formazione per richiedere l'iscrizione ai corsi aziendali in materia di sicurezza, se indicata come necessaria dalla UO PPR. Il Responsabile aziendale della prevenzione e protezione dei rischi valuta altresì le eventuali attestazioni prodotte dagli specializzandi al fine di accertarne la rispondenza agli obblighi formativi di legge ed eventualmente escludere la necessità di un'ulteriore formazione in Azienda o di chiederne soltanto un'integrazione.
  E' cura dell'AOUP, tramite la figura del tutor e del Direttore della struttura, fornire allo specializzando le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività ed alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a

fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita, secondo le indicazioni dell'esperto AOUP in materia di radioprotezione;

- Nel caso di potenziale esposizione a radiazioni ionizzanti dello specializzando, dichiarata formalmente dal tutor aziendale, l'Azienda fornisce allo specializzando il dosimetro, attraverso specifico appuntamento presso la UO Fisica Sanitaria (cui è indirizzato dalla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI) e ne gestisce l'utilizzo secondo quanto previsto dalla normativa in materia e secondo le indicazioni dell'esperto in radioprotezione;
- l'AOUP effettua la sorveglianza sanitaria allo specializzando in funzione degli specifici rischi a cui è esposto nello svolgimento dell'attività. Essa è svolta a cura del Medico Competente.
- L'AOUP, in qualità di soggetto ospitante, provvede alla copertura assicurativa del medico in formazione specialistica (di cui all'art. 41, comma 3, del DLgs n°368/99), per responsabilità civile verso terzi nonché per rischi professionali nell'ambito dell'attività svolta, alle stesse condizioni del proprio personale e precisamente, salvo i casi di dolo o colpa grave, mediante gestione diretta del rischio a carico del proprio bilancio (in esecuzione della Delibera G.R. Toscana n. 1203 del 21/12/2009 e successive);
- In materia di Riservatezza dei Dati di soggetti terzi, il Direttore della Struttura presso cui si svolgerà l'attività oggetto della convenzione, quale Preposto al Trattamento dei Dati Personali, nomina il medico specialista incaricato del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.ii.mm. nonché del Regolamento UE n.679/2016, utilizzando la specifica modulistica aziendale;
- In materia di Riservatezza dei Dati dello specializzando, il Titolare del trattamento tratterà i dati con modalità e finalità descritte nell'informativa relativa ai tirocini curriculari che si svolgono nell'Azienda, reperibile sul sito web aziendale (sotto la voce privacy in home page).

ART.15 OBBLIGHI DEL MEDICO SPECIALIZZANDO

Lo specializzando, prima dell'accesso alla struttura, deve sottoscrivere un modulo informativo (Allegato D) tramite il quale dichiara che è tenuto ad osservare gli obblighi di cui viene reso edotto tramite l'allegato stesso; tale allegato deve essere consegnato alla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI.

ART.16 ATTIVITÀ OGGETTO DI TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 368/99 viene prevista per il medico in formazione specialistica la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con un crescente grado di autonomia.

Tali crescenti responsabilità assistenziali devono essere necessariamente indicate nel piano formativo individuale redatto ad inizio anno e stabilite d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.

L'esecuzione di attività assistenziali deve essere vincolata alle direttive ricevute, sotto la supervisione del tutore e risultare dalla documentazione ufficiale della struttura (cartelle cliniche, referti, consenso informato ecc.). v. successivo art.18.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 368/99 "In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo"; deve essere sempre assicurata la disponibilità di un medico, universitario o ospedaliero, che il medico in formazione specialistica possa attivare in ogni circostanza in cui, a suo giudizio e in relazione alle condizioni del paziente in quel momento trattato, lo ritenga necessario.

ART.17 IL TUTOR

Il soggetto ospitante assicura la designazione, tra i propri dipendenti, di uno o più tutor aziendali (compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili) in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi della formazione professionalizzante che favorisca l'inserimento del medico specializzando in azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro.
Il tutor aziendale svolge la sua attività formativa a titolo gratuito ed in orario di servizio, pertanto la sua disponibilità è subordinata al parere del Responsabile della struttura in cui opera. Lo stesso può essere sostituito in corso di tirocinio da analoga figura professionale per motivate esigenze di servizio, previa comunicazione al soggetto promotore ed alla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI.
Il numero di medici in formazione specialistica per tutor non può essere superiore a 3 (art. 38 del D.Lgs. 368/99).
Il tutor rappresenta il punto di riferimento, quale medico strutturato in possesso delle adeguate conoscenze e capacità orientative, del medico specializzando. Quest'ultimo deve essere messo nelle condizioni di poter consultare tale figura ogni qual volta lo ritenga necessario.
Il tutor rappresenta il raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i Responsabili delle strutture presso le quali vengono svolte dai medici specializzandi le proprie attività assistenziali professionalizzanti.
Il tutor deve dare comunicazione alla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI dell'avvio della frequenza e di ogni altro evento relativo al tirocinio in corso (cessazione, sospensione, malattia ecc).

ART.18 LIBRETTO – DIARIO E FOGLIO PRESENZE MENSILI

Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dall'art. 38, comma 2 del D. Lgs n.368/99, dal libretto-diario delle attività formative fornito dall'Università di provenienza. In detto libretto vengono annotate e certificate mediante firma le attività svolte dallo specializzando, con un giudizio sulle capacità e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attività: la compilazione è a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.
Ai fini del conteggio della quota del premio Inail dovuta dal soggetto ospitante per ciascun giorno di presenza dello specializzando, questi compila giornalmente un modulo presenze (all. E), controfirmato dal tutor, che deve essere trasmesso alla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI con cadenza mensile.

ART.19 SERVIZI, STRUTTURE LOGISTICHE E UNIFORMI DI SERVIZIO

L'Azienda per il raggiungimento delle finalità della convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, l'uso dei locali, delle attrezzature e delle strumentazioni medico-sanitarie, il personale laureato, tecnico facente capo alla struttura designata come sede di svolgimento della formazione.
Il medico in formazione specialistica frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della stessa e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.
L'Azienda assicura al medico in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni degli utenti esterni e mette altresì a sua disposizione l'uniforme di servizio e il servizio di lavanolo.

ART.20 RECESSO E RINNOVO

Ciascuna delle Parti della convenzione ha la possibilità di recesso dalla stessa, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.
Inoltre l'Azienda ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'accordo per manifesto inadempimento del medico in formazione specialistica agli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.
E' possibile rinnovare per una sola volta la convenzione, per un periodo che rispetti i limiti imposti dalla normativa (v. art.6) facendone richiesta con congruo anticipo (indicativamente due mesi) rispetto alla scadenza prevista.
La proroga viene formalizzata attraverso apposita appendice modificativa del termine finale di validità della convenzione, approvata dall'AOUP con delibera e stipulata dalle parti firmatarie della convenzione.

ART.21 CERTIFICAZIONE FINALE

Al termine del periodo di formazione il referente della struttura presso cui è stata prestata l'attività ed il tutor sottoscrivono il Certificato delle attività svolte fuori rete formativa, con indicazione della durata e del numero di ore effettuate, che il medico specializzando consegnerà in copia alla UO Servizi Tecnico Amministrativi DAI, insieme ad una copia del libretto formativo di cui all'art.18, ed in originale all'ufficio scuole di specializzazione area sanitaria dell'Ateneo di provenienza, al momento del rientro e comunque prima dell'esame di profitto annuale.

ART.22 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ

Il presente Regolamento viene aggiornato al variare della normativa europea, nazionali o regionale di riferimento, o a seguito di disposizioni regolamentari ed indicazioni tecniche dei ministeri competenti per la materia trattata, o a seguito di variazioni negli atti convenzionali che regolano i rapporti con l'Università di Pisa. Si precisa che, ad ogni modo, la revisione del presente Regolamento deve essere effettuata almeno ogni 3 anni.

ART.23 RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

1. D. Lgs. 368 del 17.08.1999 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE
2. Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria
3. Decreto Miur 04.02.2015 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria"
4. D.M. 29 marzo 2006 "Definizione degli standard e di requisiti minimi delle scuole di specializzazione"
5. Decreto interministeriale Ministero Istruzione Università e Ricerca/ Ministero Salute n. 402 del 13 giugno 2017, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria DLgs 81/2008 smi
6. D.Lgs. 101/2020 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

7. legge 24 giugno 1997 n. 196
8. D.M. 25 marzo 1998, n. 142 Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento
9. Linee Guida per la formazione dei medici specializzandi e l'attuazione dei contratti di formazione specialistica (All. A delibera GRT n°586 del 28.07.2008).